

## AVVISO LEGALE

**Il presente testo non ha carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale definitivo che prevale in caso di discordanza è quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.**

**Testo coordinato vigente al 30 ottobre 2014**

**Legge provinciale 10 ottobre 1997, n.14<sup>1</sup>**

**Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica**

**Art.1<sup>2</sup>**

**Art. 2 (Società elettrica altoatesina per azioni)**

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una società per azioni, denominata "SEL S.p.A." (Società elettrica altoatesina p.A.).

(1-bis) La Provincia intende dare avvio ad una riforma gestionale nel settore dell'energia elettrica in Alto Adige. A tale scopo promuove la costituzione di una società di capitali a partecipazione totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici della provincia di Bolzano operanti nel settore a mezzo di società dagli stessi partecipate, e può partecipare al capitale sociale della stessa o assumere partecipazioni in una società già esistente. La partecipazione può avvenire anche per mezzo di società il cui capitale in ultima analisi è detenuto per intero dai predetti enti. Inoltre la Provincia è autorizzata al conferimento o alla cessione di azioni o quote di società da essa partecipate. In considerazione della strategicità che la riforma riveste per il territorio dell'Alto Adige, essa è finalizzata al coordinamento ed alla più efficiente gestione industriale delle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n.235, e successive modifiche, e comporta, una volta intervenute le formali intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici, la conferma o il trasferimento in favore della predetta società di capitali della titolarità delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative, rilasciate dalla Provincia o dagli enti locali, inerenti ai vari rami aziendali interessati dall'aggregazione e comporta altresì la chiusura degli eventuali procedimenti in corso, aventi ad oggetto le autorizzazioni e le concessioni amministrative interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo<sup>3</sup>.

(2)<sup>4</sup>

(3)<sup>5</sup>

(4)<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Pubblicata nel B.U. 28 ottobre 1997, n. 51.

<sup>2</sup> L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

<sup>3</sup> Comma inserito dall'art.9 della LP n.10 del 23 ottobre 2014.

<sup>4</sup> I commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 sono stati abrogati dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

<sup>5</sup> I commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 sono stati abrogati dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

**Art.2/bis<sup>7</sup>**

**Art.3<sup>8</sup>**

**Art.3/bis<sup>9</sup>**

**Art.4<sup>10</sup>**

**Art.5<sup>11</sup>**

---

<sup>6</sup> I commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 sono stati abrogati dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

<sup>7</sup> L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, modificato dall'art. 18 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, ed infine abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera h), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

<sup>8</sup> L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

<sup>9</sup> L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e poi abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

<sup>10</sup> L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

<sup>11</sup> Abrogato dall'art. 58 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.